



Agcm: condanna per gli Ordini che hanno ostacolato i colleghi comunitari

di Spataro

Comportamenti tenuti e cessati tra il 2011 e il 2012

del 2014-05-20 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

L'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti si ritiene soddisfatta del grande risultato ottenuto a tutela degli avvocati comunitari che intendono accedere al mercato dei servizi legali nel territorio Italiano.

La pronuncia dell'Autorit  cristallizza i principi giuridici della giurisprudenza comunitaria e la ratio della Direttiva 98/5/CE che   volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui   stata acquisita la qualifica.

Roma, I - 17.05.2013.

116. In tal senso si e' espressa anche la giurisprudenza comunitaria e nazionale 120 , che ha sottolineato con chiarezza che l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti debba essere subordinata esclusivamente alla condizione della produzione da parte dell'interessato della documentazione relativa all'avvenuta iscrizione presso la corrispondente Autorita' di altro Stato Membro e che, pertanto, deve ritenersi illegittimo 'ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni de lla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato [ospitante], del titolo professionale ottenuto dal soggetto nello Stato [di origine]' 121 .

117. Alla luce della pronuncia citata, inoltre, e' ragionevole ritenere che i COA coinvolti abbiano avuto consapevolezza della restrittivita', anche solo potenziale, delle condotte adottate. Diversamente da quanto sostenuto, infatti, in presenza di un quadro normativo di riferimento che richiede unicamente la prova dell'iscrizione all'albo nel Paese di provenienza 122 , risulta evidente l'idoneita' delle determinazioni citate ad appesantire ingiustificatamente il processo di stabilimento/integrazione introdotto dalla Direttiva 98/5/CE 123 .

118. Con particolare riferimento, infine, a quanto affermato dal COA di Tempio circa la tassa di 1500 euro, richiesta ai fini dell'iscrizione alla sezione speciale, si osserva che la stessa non puo' ritenersi 'giustificata' dalla necessita' di coprire i possibili costi derivanti dalla nomina di un interprete per lo svolgimento del colloquio in lingua. Infatti, la richiesta di tale contributo a carico esclusivamente degli avvocati comunitari, oltre ad essere in contrasto con il quadro normativo citato, ha un'evidente natura anticoncorrenziale, come desumibile dalle stesse dichiarazioni della parte che ha, infatti, evidenziato la previsione di un ben diverso trattamento riservato agli avvocati abilitati in Italia 124 . Il COA di Tempio ha, dunque, introdotto, oltre ai requisiti ulteriori di cui sopra, una sorta di impropria entry fee per l'accesso degli avvocati comunitari al mercato dei servizi professionali citati.

http://dl-iusondemand.s3.amazonaws.com/civileitnews/2014provvedimento_AGCM.pdf - Avvocatistabiliti.it

Hai letto: Agcm: condanna per gli Ordini che hanno ostacolato i colleghi comunitari

Approfondimenti: [Avvocati](#) > [Europa](#) > [Agcm](#) > [Antitrust](#) > [Concorrenza](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)